

ALLEGATO A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ACQUAFREDDESE»

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ACQUAFREDDESE", in breve "CER ACQUAFREDDA".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Acquafredda, provincia di Brescia.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività previste dalle disposizioni vigenti per le "Comunità Energetiche Rinnovabili", realizzando così un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla *Direttiva sulle energie*

rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla *Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944)* che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità.

L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica
- Inoltre, l'Associazione potrà:
 - realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
 - realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati la condivisione di energia elettrica all'interno della comunità

	energetica.	
	La Comunità energetica è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.	
	La partecipazione all'Associazione "CER ACQUAFREDDA" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente sia in accordo o mediante terzi:	
	- la partecipazione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; - il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; - la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); - la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; - l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	

• l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati per il miglior conseguimento degli scopi sociali e potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente e indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, unicamente laddove le suddette attività siano necessarie o opportune per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. Resta esclusa la possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La CER, ovvero il soggetto cui la stessa abbia conferito mandato senza rappresentanza, è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali se dovute;
- eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA;

- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 6

Sono ammessi come associati le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale e gli altri soggetti che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti della normativa vigente, residenti o aventi sede nel territorio comunale in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo

persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

Per le piccole medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della CER ACQUAFREDDA, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; gli associati onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico

	Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche	
	attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei	
	rapporti con enti e istituti di ricerca. Gli associati onorari non	
	partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono	
	candidabili.	
	Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti, se	
	previsto, al versamento della quota associativa	
	nell'importo eventualmente stabilito annualmente dal Consiglio	
	Direttivo e ratificato dall'Assemblea.	
	La qualifica di associato, ad esclusione di quelli onorari, dà diritto:	
	• a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita	
	dell'associazione;	
	• a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi	
	come candidato;	
	• ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;	
	• a partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla	
	Comunità energetica a titolo di incentivo assicurando in ogni caso	
	che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario,	
	rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di	
	quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1	
	del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza	
	Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sia destinato ai soli	
	consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità	
	sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti	
	per la condivisione e sulla base di quanto stabilito da apposito	

	regolamento approvato dall'assemblea dei soci;	
	• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e	
	disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuate	
	dall'Associazione;	
	• a deliberare sull'utilizzo degli incentivi ottenuti dalla Comunità	
	energetica, sul contributo di valorizzazione ARERA, nonché sugli	
	ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità	
	Energetica.	
	La qualifica di associato ordinario è subordinata all'accoglimento	
	della domanda da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità	
	ed i criteri stabiliti dal Regolamento dallo stesso approvato, contro la	
	cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea, entro 30 giorni dalla	
	comunicazione della decisione.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni	
	aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente	
	Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale,	
	operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione nel	
	rispetto del Regolamento e secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla	
	ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita	
	associativa. L'iscrizione decorre dalla data stabilita con delibera del	
	Consiglio Direttivo.	

I rappresentanti legali dei soci, se persone giuridiche, possono indicare i nominativi di chi li rappresenta in assemblea, con facoltà di revoca e/o sostituzione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e reiterati almeno due volte, su delibera motivata a maggioranza dell'assemblea, alla esclusione del socio, che può essere determinata, in caso di urgenza, anche dal Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea entro tre mesi.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della eventuale quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente anche tramite PEC ed hanno effetto dopo 60 giorni dalla presentazione.

Per gli associati è sempre possibile uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, quali a titolo esemplificativo la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Art. 9

Gli organi della CER ACQUAFREDDA sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sopra citate sono tutte ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora in poi semplicemente C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti anche tra i non associati. Un terzo dei componenti del C.D., con arrotondamento all'unità superiore, vengono nominati dal Comune di Acquafredda; i restanti componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Il primo C.D. viene nominato e indicato nell'atto costitutivo dai fondatori, in sede di costituzione dell'Associazione, anche con riferimento al Presidente ed al numero dei componenti del C.D, che potrà in seguito essere modificato dall'Assemblea secondo le maggioranze ordinarie. I rappresentanti legali dei fondatori possono delegare altri soggetti che li rappresentano nel C.D.

I componenti del CD durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, tramite e-mail ordinaria e/o PEC, a cura del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di convocazioni inerenti situazioni di carattere urgente il termine di preavviso è ridotto a due giorni. Il Presidente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo con facoltà di integrare eventualmente l'ordine del giorno.

Le sedute del C.D. e dell'assemblea, su disposizione del Presidente, possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presente presso la sede. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la

possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

Le sedute, se disposto dal Presidente, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica ma con la presenza fisica presso il luogo di convocazione almeno del Presidente e del Segretario.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso tra i membri indicati dal Comune di Acquafredda.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, sulla base di conforme indirizzo espresso dal C.D. , conferisce mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, al referente della Comunità energetica rinnovabile ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica

	condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo	
	contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal	
	suddetto servizio.	
	Il Comitato Direttivo provvede inoltre a nominare, al suo interno, un	
	Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario: la carica di	
	Vicepresidente può essere cumulata con quella di Tesoriere.	
	Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del	
	Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.	
	Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione;	
	provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei	
	libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere	
	a depositi e a prelievi.	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente	
	nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie	
	ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione	
	dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro	
	Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del	
	Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la	
	conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone	
	al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati,	
	cura i rapporti tra gli associati e l'Associazione, provvede al	
	tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro	
	relativo.	
	Art. 12	

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare dell'eventuale quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o, previo parere favorevole dell'assemblea, anche a uno degli associati, previa chiara individuazione delle deleghe attribuite.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via

telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, riconosciuta tale dall'assemblea nel corso della stessa seduta convocata, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche l'Assemblea può svolgersi in via telematica con le regole indicate dall'art 10 dello statuto.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento, se dovuta, della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

La delega, per essere efficace, deve risultare da atto scritto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un segretario tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare

la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei millesimi degli associati in caso di prima convocazione e senza alcun quorum partecipativo in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei millesimi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in caso di prima convocazione e la metà dei millesimi degli associati in seconda convocazione. In caso alla seconda convocazione non si raggiunga il quorum richiesto, verrà convocata una terza assemblea per la quale non sarà previsto alcun quorum partecipativo.

In ogni caso è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto degli associati fondatori dovrà avere un peso pari 60% del totale dei voti validi espressi ripartiti tra i fondatori. Il restante 40% dei voti verrà ripartito tra gli associati ordinari.

Ogni associato è portatore di un voto, espresso in millesimi, determinato come segue: i soci fondatori detengono complessivamente 600 millesimi ripartiti tra essi in base alle quote di partecipazione; gli associati ordinari detengono complessivamente

400 millesimi ripartiti tra essi in parti uguali, sulla base del numero degli associati al 31 marzo di ogni anno.

In caso di convocazione di assemblea infra-annuale gli associati aventi diritto di voto saranno quelli le cui richieste di adesione sono state ratificate dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati in caso di prima convocazione e senza alcun quorum partecipativo in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei millesimi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in caso di prima convocazione e la presenza della metà dei millesimi degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso alla seconda convocazione non si raggiunga il quorum richiesto, verrà convocata una terza assemblea per la quale non sarà previsto alcun quorum partecipativo e l'assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D. e dagli associati onorari, nominati dal C.D.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo

intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di Lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 21

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, per il venire a mancare di tutti gli associati.

Oltre a tali casi previsti dalle norme del Codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati o per volontà di tutti i soci fondatori; l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché eventuali indirizzi da parte del Comune di Acquafredda.

In particolare, in base alla vigente normativa, gli associati:

- mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi nello specifico concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

	hanno accesso in maniera preventiva, completa e adeguata	
	all'informativa sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa	
	Premio	
	aderendo all'associazione individuano univocamente come	
	soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa	
	il referente cui sia conferito tale ruolo, con apposito mandato	
	senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile	
	e revocabile in qualsiasi momento, dal Presidente	
	dell'Associazione, sulla base di espressa determinazione del C.D. ,	
	demandando allo stesso la gestione delle partite di pagamento e	
	di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE	
	Spa.	
	L'attività dell'associazione, i rapporti tra associati e con i terzi, i	
	criteri e modalità di ammissione delle domande degli associati, oltre	
	che dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento	
	approvato dal C.D. che sarà vincolante per tutti gli associati dal	
	momento dell'adesione alla Associazione.	
	Acquafredda, lì 29 ottobre 2024	
	PER IL COMUNE DI ACQUAFREDDA	
	Il Sindaco - Responsabile Area Gestione Territorio	
	Donini Maurizio	
	PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARGHERITA MARCHI	
	Il Presidente - legale rappresentante	
	Gatta Mario	
	PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO M. PENNA - G. RODELLA	

[illegible]